

E. N. A. C.
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Dipartimento Economia - Area Trasporto Aereo
Servizio Licenze

D.D. N. 286/CEE

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO il Regolamento CEE n. 2407/92 del 23 luglio 1992 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, pubblicato sulla G.U. del 12.10.1992 - 2^a Serie Speciale n. 80, in vigore dal 1^o gennaio 1993;
- VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.3.1942 n. 327 e successive modificazioni;
- VISTA la legge 11.12.1980 n. 862 ed il Regolamento di cui all'art. 6 della medesima legge, emanato con Decreto del Ministro dei Trasporti in data 18.6.1981 e successive modificazioni;
- VISTA la circolare della Direzione Generale dell'Aviazione Civile n. 334273 del 30.3.1994 emanata in applicazione dell'art. 13 del richiamato Regolamento CEE n. 2407/92, con la quale sono state rese pubbliche le procedure per il rilascio delle licenze di esercizio;
- VISTO il Regolamento per il rilascio del Certificato di Operatore Aereo ad imprese di trasporto aereo non approvate secondo JAR-OPS, edizione 1 del 14.2.2000;
- VISTO il Regolamento CE n. 2027/97 del 9 ottobre 1997 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, pubblicato sulla G.U. del 15 dicembre 1997 - 2^a Serie Speciale n. 96;
- VISTA la domanda presentata dalla Società Professione Volare Srl, con sede in Via Seganti 103 - Aeroporto Forlì, intesa a ottenere il rilascio della licenza di esercizio per il trasporto aereo di passeggeri;
- VISTO il Certificato di Operatore Aereo n. I-1351/TP rilasciato in data 30.5.02 alla Società Professione Volare Srl;
- VISTI i risultati dell'istruttoria svolta in merito alla domanda di cui sopra;
- VISTO il Decreto legislativo 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 25.7.1997, n. 250;

DISPONE

Art. 1

E' rilasciata alla Società Professione Volare Srl, con sede in Via Seganti 103 - Aeroporto Forlì e base sull'Aeroporto di Forlì, la licenza di esercizio per effettuare a titolo oneroso il trasporto aereo di passeggeri con aeromobili di peso massimo al decollo inferiore a dieci tonnellate e/o con capacità inferiore a venti posti (Regolamento CEE n. 2407/92 art. 5 para 7 lettera a).

